



Anno IX n° 3
07.09.2011

Mansioni e Disabilità

Se adibito a mansioni incompatibili col suo stato, la malattia collegata alla disabilità del lavoratore assunto obbligatoriamente non rientra nel comporto

La Cassazione, con sentenza n. 17720/2011¹, ha confermato il suo orientamento in virtù del quale non rientrano nel periodo di comporto i periodo di malattia collegati alla disabilità dell'invalide assunto ai sensi del collocamento obbligatorio se lo stesso viene adibito a mansioni incompatibili con la sua condizione

La Cassazione, con sentenza n. 17720 del 29 agosto 2011, ha confermato che, in base alla giurisprudenza di legittimità, in caso di rapporto di lavoro con invalidi assunti obbligatoriamente, le assenze per malattie collegate allo stato di invalidità non possono essere incluse nel periodo di comporto se l'invalide viene adibito, in violazione di legge, a mansioni incompatibili con le proprie condizioni di salute.

In tal caso, infatti, l'impossibilità della prestazione lavorativa deriva dalla violazione dell'obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica del dipendente, il quale però ha l'onere di provare gli elementi oggettivi della fattispecie - su cui si fonda la responsabilità contrattuale del datore di lavoro - dimostrando, quindi, l'inadempimento datoriale, il nesso di causalità tra l'inadempimento stesso, il danno alla salute subito e le assenze dal lavoro, che ne conseguono.

Nel caso di specie, una lavoratrice è stata assunta obbligatoriamente con riduzione della capacità lavorativa dell'80% ed è stata successivamente licenziata per superamento del periodo di comporto per malattia.

Avverso il licenziamento la stessa lavoratrice ha proposto ricorso al Tribunale di Cremona per inefficacia o illegittimità causate da errato conteggio delle assenze dovuto alla mancata considerazione:

- a) della incompatibilità delle mansioni affidatele rispetto alle proprie condizioni di salute;
- b) del conseguente collegamento delle patologie che avevano determinato le assenze dal lavoro con le mansioni svolte.

Il Tribunale di Cremona, previa c.t.u., ha respinto il ricorso, ritenendo che tutte le assenze per malattia contestate alla lavoratrice dovevano essere conteggiate perché le relative malattie non erano da collegare alle mansioni svolte dalla lavoratrice e la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado.

¹ Vedi Corte di Cassazione, sentenza 29/8/2011, n. 17720 in www.falcri.it - Dal Mondo del Lavoro - Giurisprudenza - Mansioni

Nel particolare, la Corte d'appello ha affermato che l'eventuale sopravvenuta incompatibilità delle mansioni rispetto all'aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore non potrebbe mai far sorgere una responsabilità colposa del datore di lavoro, nel caso in cui non ci sia stata alcuna richiesta in tal senso da parte del prestatore di lavoro stesso.

Ma la Cassazione non concorda ritenendo, al contrario, che "sia le assenze derivanti da malattie aventi un collegamento causale diretto con le mansioni svolte dall'invalido, sia le assenze derivanti da malattie rispetto alle quali le mansioni svolte abbiano solo un ruolo di concausa devono essere escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto, tenuto conto sia del diritto del lavoratore - tanto più se invalido - di pretendere, sia, correlativamente, dell'obbligo del datore di lavoro di ricercare una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell'organizzazione aziendale in concreto realizzata dall'imprenditore (Cass. n. 27845/2009)".

Inoltre, continuano gli Ermellini, nel caso di un rapporto di lavoro instaurato con un prestatore invalido, assunto obbligatoriamente, il datore di lavoro deve far sì che le mansioni alle quali il lavoratore invalido venga adibito siano compatibili con la sua condizione (ex multis Cass. 4 aprile 1989, n. 4626; Cass. 18 aprile 200, n. 5066; Cass. 7 aprile 2011, n. 7946).

(Da: Il Quotidiano Ipsa - News Area Lavoro & Previdenza - 07/09/2011)

Per comunicare con FALCRINFORMA: roberto@falcri.it